

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

N° 638 del 03/05/2022

Oggetto:	AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DI SEI MESI ALLA SOCIETA' PROJECT AUTOMATION S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA REGIONE ABRUZZO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "SERVIZI / SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE". CIG <input type="text"/> 9212242696
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Dante Carlos Salce

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Delibera del Direttore Generale n°95 del 09.05.2011 l'Arta ha indetto, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., una procedura aperta europea per l'affidamento della fornitura in opera di n.11 stazioni fisse da ubicare nei comuni indicati nel capitolato tecnico di gara, considerati a rischio di inquinamento atmosferico;
- che con Delibera n°173 del 21.10.2011 è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Project Automation/Orion la procedura aperta di cui sopra;
- che con contratto in forma pubblica amministrativa dinanzi all'ufficiale rogante (Contratto N.22 REP. SERIE I N.352 del 15.12.2011) le parti - Arta e A.T.I. Project Automation Spa/Orion Srl - convengono la stipula del contratto d'appalto per la fornitura in opera e manutenzione triennale del sistema di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria
- che le centraline oggetto della fornitura di cui sopra sono state posizionate nei Comuni considerati a rischio di inquinamento atmosferico, al fine di dare copertura alle zone che sono totalmente sprovviste, in ottemperanza alle direttive comunitarie e nazionali in materia

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 85/2016 che approva lo schema di convenzione tra ARTA e Regione Abruzzo denominato "Atto di convenzione per il trasferimento di fondi e la gestione ed il funzionamento della Rete Regionale di Qualità dell'Aria";

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 12/2017 che modifica la delibera n. 85/2016 sopra richiamata individuando quale RUP per l'attuazione della convenzione il dr. Sebastiano Bianco Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti;

CONSIDERATO che la convenzione suddetta affida all'ARTA la gestione dell'intera rete regionale della qualità dell'aria composta da n. 16 centraline più una stazione meteo, assegnando i fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;

VISTO che con Determina Dirigenziale n.473 del 19/03/2021 si è proceduto all'affidamento, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e evolutiva del sistema di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, alla società Project Automation S.p.A., unica a presentare offerta sul portale Mepa nella procedura indetta a seguito di avviso di manifestazione di interesse al quale ha dato riscontro contestualmente ad altra società;

PRESO ATTO che a tutt'oggi, la suddetta fornitura risulta scaduta e che non risulta rinnovata la convenzione con la Regione Abruzzo necessaria e indispensabile al fine di poter assicurare le risorse imprescindibili per la realizzazione degli obiettivi prefissati;

EVIDENZIATO che la precedente convenzione tra l'ARTA e la Regione Abruzzo risulta scaduta il 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 4 della medesima convenzione;

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento della manutenzione delle centraline è necessaria una continua attività di monitoraggio;



RITENUTO di dover garantire, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione, la piena efficienza e funzionalità delle attività organizzative e gestionali per la manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, per le quali sono state assegnate al RUP della convenzione sopra citata le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi mediante il conferimento dell'autonomo potere di spesa dei capitoli stanziati per la Qualità dell'Aria e per i servizi inerenti le attività di manutenzione e gestione delle centraline;

CONSIDERATO che il monitoraggio della qualità dell'Aria risulta un compito istituzionale a cui la Regione Abruzzo, attraverso le competenze dell'ARTA, deve provvedere contestualmente alla trasmissione periodica dei dati al Ministero competente e che in mancanza di tali adempimenti può incorrere un rischio di infrazione;

ACCERTATA la necessità di effettuare con urgenza un affidamento temporaneo, per il periodo di sei mesi, dettato dal limite delle risorse rese disponibili nei capitoli di bilancio dell'ARTA, del servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, in attesa della firma della nuova convenzione che disponga le risorse necessarie per la predisposizione di una nuova gara per l'affidamento del Servizio descritto;

CONSIDERATO l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”* e le successive Linee Guida dell'ANAC e i relativi aggiornamenti;

VISTO il paragrafo n. 3.3 delle suddette Linee Guida n. 04 nel quale viene richiesto alle stazioni appaltanti di tenere conto delle diverse realtà imprenditoriali di minori dimensioni fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, pur senza rinunciare al livello qualitativo della prestazione, in coerenza con la dimensione dell'appalto, consentano la partecipazione di un maggior numero di imprese anche di micro e piccole imprese;

VISTO l'art.3 paragrafo n. 3.6 dal quale scaturisce l'obbligo della rotazione in caso di affidamenti consecutivi aventi ad oggetto lo stesso settore merceologico, ovvero la stessa natura ovvero rientranti nella stessa categoria; il principio della rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente o dell'operatore economico invitato non affidatario;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita espressamente *“La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”*;



PRESO ATTO che la società Project Automation S.p.A. ha svolto nel precedente contratto l'attività in modo eccellente e attraverso un elevato standard qualitativo delle prestazioni;

CONSIDERATO che l'operatore economico uscente risponde in pieno a tutto quanto testualmente riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto:

- a) l'attuale struttura del mercato non consente di avere alternative per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, come si è potuto testare negli anni, a partire dall'installazione delle stazioni di monitoraggio, adottando procedure di affidamento per la manutenzione delle stesse che potessero coinvolgere tutti gli operatori del settore disposti a partecipare e tuttavia ottenendo riscontro esclusivamente da parte del fornitore stesso dell'intero sistema di monitoraggio;
- b) l'operatore economico affidatario uscente è in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- c) il precedente rapporto contrattuale si è chiuso con elevato grado di soddisfazione per la competenza la precisione e la professionalità dimostrata;

PRECISATO che il servizio da acquisire, eseguito fino ad oggi dalla Project Automation S.p.A. corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di deroga ammissibile al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4;

RITENUTO, pertanto, di derogare al principio di rotazione per tutto quanto sopra detto anche in relazione al breve periodo di affidamento in attesa della predisposizione di una gara aperta nel rispetto della normativa vigente;

RILEVATO che, essendo la Project Automation S.p.A. fornitrice dell'intero sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, per "motivazioni tecniche", ritenendo opportuno che esclusivamente tecnici specializzati possano intervenire su un sistema di monitoraggio altamente tecnologico, attraverso la garanzia di manodopera specializzata e qualificata;

DATO ATTO che l'esigenza attuale ed impellente di dover garantire la continuità della manutenzione di cui trattasi è inconciliabile con i tempi di una procedura negoziata;

RITENUTO pertanto, dato l'importo della fornitura, di dover procedere con determinazione a contrarre per l'avvio della procedura della Trattativa Diretta per la suddetta fornitura tramite il sistema Mepa, nelle more dell'espletamento della procedura di legge per l'affidamento annuale della manutenzione delle centraline;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "*SERVIZI / SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE*", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione;

PRESO ATTO che la trattativa diretta risponde alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del d.Lgs.50/2016;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente



“Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l’affidamento di appalti e concessioni”;*

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell’art.101 e dell’art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l’art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l’affidamento diretto, anche senza necessità di un’indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;

VISTO l’articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che *“la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza*



consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

CONSIDERATO l'Art.36, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*” e le successive Linee Guida dell'ANAC emanate ai sensi dell'art.213 “Codice dei Contratti Pubblici” rubricato “*Autorità Nazionale Anticorruzione*” e i relativi aggiornamenti;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il*



servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”;*

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;*

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore PROJECT AUTOMATION S.P.A. nel bando *“SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;*

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito (*“Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente provvedimento (***Allegato 1***);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni (***Allegato 2***):

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta PROJECT AUTOMATION S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_29721224 con scadenza validità 07/06/2022 (***Allegato 3***);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):



- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
- Certificazione ISO 9001:2015 (**Allegato 4**) Certificazione ISO 14001:2015 (**Allegato 5**) Certificazione ISO 45001:2018 (**Allegato 6**); Certificazione ISO-IEC 27001_2013 (**Allegato 7**)

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

DATO ATTO che si procederà sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento ed all'importo dello stesso, e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";



DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, impegnando la somma complessiva di euro 90.000,00, al lordo di IVA, al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature Sanitarie" del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **9212242696**, che si allega alla presente (**Allegato 8**);

ACQUISITO il documento allegato (**Allegato 9**), con cui la ditta "PROJECT AUTOMATION S.P.A." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

VISTA la nota prot. 20341 del 28/04/2022 del Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Marco Cacciagrano, con la quale comunica il reperimento dei fondi necessari e i capitoli di spesa deputati;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina

2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "PROJECT AUTOMATION S.P.A." con sede legale in Viale Elvezia, 42 - 209090 Monza (MI) la fornitura, per la durata di sei mesi, del servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva delle stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria;

3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore PROJECT AUTOMATION S.P.A., abilitato al bando "SERVIZI-SERVIZI DI



ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 90.000,00, comprensivi di IVA sul capitolo 09.06.1.03.60.0 *denominato “Attrezzature Sanitarie”* del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

7) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online, regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), possesso di certificazioni relativa all'attività oggetto della presente fornitura);

8) **DI DARE ATTO** che si procederà sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, agli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

9) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura e ad attestazione di effettuazione del servizio oggetto della fornitura;

10) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **9212242696**;

11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

12) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 03/05/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

